## COMMISSIONE I

# AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

## LIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1950

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

## INDICE

PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):
Senatore Terracini ed altri: Norme per la protezione e l'assistenza dei sor- domuti (Approvata dalla I Commis- sione permanente del Senato). (1118) 563
- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
PRESIDENTE 563, 565, 566, 572, 573, 574, 575, 576
CONCI ELISABETTA, Relatore 563, 566, 571, 572,
573, 574
Віма
Audisio
Turchi
AMADEO 566, 567
Lucifredi 566, 569, 571, 573, 574
Tozzi Condivi
Sampletro Umberto 567, 569, 574
Russo Carlo 568
VIGORELLI 568, 571, 573, 574, 575
LOMBARDI RUGGERO 570
LACONI 570, 571
Вивыо, Sottosegretario di Stato per l'in-
terno
PAGANELLI 574, 576
Numeroso
Votazione segreta:
Dredreme - 576

#### La seduta comincia alle 8.45.

RUSSO CARLO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge del senatore Terracini ed altri: Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (1118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Terracini, Caron, Varriale, Russo, De Bosio, Barontini, D'Aragona, Parri e Lucifero: «Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti», già approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

Prego il relatore, onorevole Conci Elisabetta, di riferire.

CONCI ELISABETTA, Relatore. La proposta di legge approvata dal Senato della Repubblica il 16 febbraio 1950 d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri, concernente « Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti », è modellata quasi interamente sulla legge 12 maggio 1942, n. 889, d'iniziativa del governo fascista, e risente perciò di una mentalità accentratrice.

Con questo provvedimento sarebbero istituiti e riconosciuti come enti morali l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e la Federazione nazionale degli istituti di educazione ed istruzione dei sordomuti. L'Ente è costituito dalla collettività dei sordomuti, che ne sono soci.

Non è chiaro, nel testo approvato dal Senato, il significato che si è voluto dare a questa

ultima espressione. Dato il carattere dell'Ente, il quale, a differenza di organismi simili (come ad esempio l'Unione italiana ciechi) nasce ex lege e non attraverso la rituale formazione della persona giuridica, eretta con decreto del Capo dello Stato, sembra appropriata l'interpretazione che si è soci dell'ente in quanto – e solo in quanto – sordomuti.

Nel testo approvato dal Senato scompare l'attributo «adulti», che si leggeva nel provvedimento legislativo del 1942. Costituiscono dunque l'Ente tutti i sordomuti dal giorno della nascita al giorno della morte. Senza entrare nel merito della decisione, v'è tuttavia da porre in rilievo (per quanto possa sembrare superfluo), che l'Ente, il quale «rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici » dei sordomuti, non può in nessun modo interferire, per ovvie ragioni organizzative e di funzionamento, con la patria potestas, esercitata direttamente o mediatamente, attraverso gli istituti che ospitano i minorati nel periodo scolastico (da 8 a 16 anni). D'altronde gli istituti stessi soggiacciono già alla tutela è alla vigilanza degli organi dell'amministrazione dell'interno e, per quanto riguarda la materia scolastica, dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Nelle relazioni sulle proposte di legge, ministeriale del 1942, parlamentare del 1949, si ignora pressochè la Federazione nazionale degli istituti di educazione ed istruzione dei sordomuti, non se ne indicano né le cause sostanziali, né gli scopi concreti. L'onorevole Sacco, relatore della I Commissione del Senato, nella seduta del 9 febbraio, osserva poi: «Questa federazione, quale ente collettivo, pare non svolga attività notevole perchè dal Ministero della pubblica istruzione le cure e le sovvenzioni vanno direttamente ai singoli istituti; ben diversa è invece la posizione e l'attività dell'Ente assistenziale, che ha un compito esteso a tutti i sordomuti ».

Effettivamente questo organismo che non trova – a diversità dell'Ente – paralleli in campi simili, ha scarsissima giustificazione. È tutto un apparato verticale, difficilmente concepibile nel regime democratico e che la stessa autocrazia era impacciata a coonestare. Non uno dei fini, di cui all'articolo 3 della proposta di legge, esce dal campo dell'indeterminatezza e del possibilismo, non uno si afferma sopra un piano immediato e di comune, reale, utilità.

Questa può essere semplicemente un'opinione; vi sono però altri motivi che impon-

gono, e non solo consigliano, l'abrogazione di tale organismo. Sono ragioni costituzionali, cui il legislatore non può sottrarsi. Vi è infatti, anzitutto, un evidente contrasto con l'articolo 33 della Carta costituzionale, che riconosce a tutte le scuole e a tutti gli istituti di educazione, istituiti da enti e privati, « piena libertà ». Costringere gli istituti a federarsi è lesione del diritto di libertà che la Camera, gelosa custode di tutti i diritti costituzionalii, non può consentire.

Ma, considerando gli istituti sotto il profilo dell'autonomia amministrativa, c'è, inoltre, una profonda ragione d'inopportunità che consiglia di opporsi alla costituzione della Federazione. Essa rappresenta, infatti, un organo di grado superiore ai singoli istituti (e quindi con funzioni attive e di controllo nei confronti dei medesimi), mentre la Costituzione (articolo 130) ha decisamente limitato le funzioni di controllo sugli enti locali dello Stato stesso.

Il legislatore non deve dimenticare – come ha fatto nel 1942 – che la maggior parte degli istituti di educazione ed istruzione dei sordomuti è costituita da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Sono enti che già hanno una propria e ben definita fisionomia giuridica, già hanno i propri organi tutori e di vigilanza, che presto si troverebbero in conflitto e con la Federazione e col Ministero preposto. Prefetture, comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, e quindi Ministero dell'interno, contro il Ministero della pubblica istruzione (il quale, ad esempio, per l'articolo 7 della proposta di legge, dovrebbe stabilire i contributi obbligatori delle istituzioni, a pro della Federazione, mentre i bilanci delle istituzioni medesime sono conosciuti e approvati dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che nulla in comune hanno con il Ministero della pubblica istruzione).

La federazione obbligatoria, così come la si volle nella legge 12 maggio 1942, n. 889, e così come la si ricopia nella proposta di legge approvata dal Senato il 16 febbraio 1950, troverebbe indubbiamente una serie d'intralci e di difficoltà di applicazione, che renderebbe molto arduo il suo funzionamento. Le difetta inoltre una base omogenea, perché gli istituti dei sordomuti sono di origine diversa: molti, che comprendono fini di assistenza insieme a quelli dell'educazione e dell'istruzione, sono — lo abbiamo già esposto — istituzioni pubbliche di assistenza e benefi-

cenza; ma sussistono altresì istituti provinciali, uno o due istituti scolastici, e molti istituti privati.

Per queste ragioni il relatore non può proporre che l'abrogazione della legge 889 del 1942 e l'approvazione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Terracini, ed altri emendamenti soppressivi per tutto quanto tratta e riguarda la federazione (articoli 1, 3, 4 e 7). Mi riservo, in oltre, nel corso dell'esame dei singoli articoli, di proporre modificazioni formali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIMA. Questa proposta di legge mi ha lasciato molto perplesso, sia per la sua compilazione, sia per le finalità che intenderebbe assolvere. Anzitutto debbo notare che in fondo questo progetto di legge non fa che ricalcare la legge del 1942 disposta dal fascismo. Unica innovazione degna di rilievo è quella dell'articolo 5, che, così come è stato modificato, vorrebbe stabilire una certa libertà di funzionamento degli istituti. Però la seconda parte dell'articolo annulla tutti i beneficî della prima, perché stabilisce in fondo una subordinazione della federazione all'ente e crea un assoggettamento che non so come possa essere conciliato con quella libertà di funzionamento è quella autonomia sancita per gli istituti di educazione dalla legge del 1890.

Per di più è da rilevare il carattere imperativo attraverso cui sorgono l'ente e la federazione, carattere imperativo che potrebbe essere giustificato come eccezione, mai come regola, in regime democratico, nel quale il sostituirsi a quelle che sono le libere organizzazioni private può rappresentare solo un caso eccezionale Inoltre questo intervento di carattere imperativo presuppone una minorazione giuridica dei sordomuti, incompatibile sia col diritto positivo, sia con quella tendenza di carattere didattico e pedagogico, che mira a riportare alla società queste persone che, anche se hanno una certa minorazione, non sono inidonee all'esercizio effettivo della loro capacità giuridica e della loro capacità di agire.

Rilevo anche che questa legge crea un pericoloso dualismo perchè ente e federazione non sono per nulla differenziati per quanto riguarda la vigilanza; infatti entrambi sarebbero sottoposti al controllo del Ministero della pubblica istruzione e non del Ministero degli interni, come è prescritto dalla legge. Ma quello che è l'elemento decisivo che mi fa rigettare la proposta di legge, non solo per quanto riguarda la federazione, ma anche per

quanto riguarda l'ente, è la finalità che essa si propone. Sarei d'accordo di costituire un nuovo ente, qualora questo avesse una finalità ben precisa, cioè dei compiti a cui lo Stato finora non ha ottemperato. Nell'articolo 2 della legge del 1942 che è interamente richiamato nella proposta di legge, vedo tra i fini dell'Ente nazionale dei sordomuti quello di preparare e avviare i sordomuti alla vita sociale, mettendoli in grado di partecipare all'attività intellettuale e produttiva. Questo vuol dire tutto e niente. È troppo generico.

Il secondo punto parla della attività post-scolastica. Qui siamo in un settore ben specifico di competenza del Ministero della pubblica istruzione, il quale, nel proprio bilancio, ha un capitolo intitolato « Spese per i sordomuti e ciechi », con una spesa prevista di 115 milioni, sia per il funzionamento degli istituti governativi, sia per le scuole di metodo, per i maestri, per gli assistenti, per gli oneri previdenziali, ecc..

Il terzo punto dice: « Agevolare il loro collocamento al lavoro ». Vuole forse dire che l'ente deve sostituirsi al Ministero del lavoro? Se abbiamo un ministero specifico per queste mansioni, basterebbe richiamare la sua competenza.

Anche al 4º punto non ravviso nulla di concreto per quanto riguarda il fine. Così al 5º punto, che tratta della istruzione professionale, si invade un settore di competenza del Ministero della pubblica istruzione. Seguono altri due punti ugualmente generici.

In conclusione, non ravviso gli estremi per poter arrivare alla costituzione di un ente.

D'altra parte credo che si potrebbe anche prendere in considerazione l'istituzione di un ente, se questo già di fatto ci fosse e funzionasse. Ho appreso dalla relazione che funziona una specie di commissariato di questo ente istituito nel 1943-44; ma cosa fa ? Di che cosa si occupa? Prima di approvare una spesa per l'istituzione di un ente che non sappiamo che cosa faccia, vediamone il funzionamento, vediamo quali sono le vere e proprie finalità, e, se veramente vi sono delle finalità che nella legge non appaiono, allora si potrebbe anche discutere; altrimenti sarebbe una superfederazione qualunque, uno dei tanti enti creati nel passato e che durano a morire anche perchè c'è sempre qualcuno che ha interesse a sostenerli.

Sono quindi favorevole alla soppressione della federazione non solo, ma anche alla soppressione dell'ente; mentre chiedo l'abrogazione della legge del 1942 e il riconoscimento della federazione libera già costituita,

la quale ha fatto specifica richiesta di questo riconoscimento.

AUDISIO. Sono sconcertato da queste dichiarazioni. Come la maggior parte dei colleghi della Commissione, non conosco a fondo l'argomento, di cui solo alcuni colleghi hanno avuto possibilità di occuparsi. Credo che prima norma di una vera democrazia, sia ascoltare ciò che ne dicono gli interessati, e vedere se essi sono tutti o una parte.

Non si comprende poi come, a distanza di alcuni mesi, una posizione che era unanime, in seno al Senato, sia nella I Commissione, sia tra i presentatori della proposta di legge, che comprendevano rappresentanti di tutti i gruppi politici, alcuni mesi dopo sia mutata al punto che alcune cose diventano da rigettare, come dice l'onorevole Bima, o da emendare, come dice l'onorevole Conci.

Ho letto stamane una lettera inviata a tutti i colleghi della Commissione, in data 11 luglio, da parte degli istituti dei sordomuti, che hanno certamente una competenza più specifica che non gli onorevoli colleghi, anche i più preparati. Ora, o si fa una discussione pacata, profonda e libera, o ci sono delle posizioni interessate e precostituite del gruppo democristiano, il quale chiede che non si parli più della federazione. Vorrei perciò che fosse data prima una chiara spiegazione delle ragioni che hanno indotto il relatore a proporre tali emendamenti.

PRESIDENTE. Il relatore agisce autonomamente. Ne è prova il fatto che la posizione dell'onorevole Bima è diversa da quella della onorevole Conci. Quindi nessuna posizione precostituita.

TÜRCHI. Domando se è stato avvertito ufficialmente il gruppo degli «amici dei sordomuti » che questa mattina si sarebbe discussa questa proposta di legge.

CONCI ELISABETTA, Re'atore. Posso assicurare che è stato informato.

AMADEO. L'onorevole Chiostergi, presidente del gruppo, sa (se in via privata o ufficiale, non mi risulta) che questa mattina si discute questa proposta di legge.

TURCHI. La domanda ha una certa importanza perchè, mentre ciascuno di noi ha il dovere di essere documentato per discutere un problema, non è questa la condizione in cui oggi mi trovo io; e il disagio è anche maggiore perchè ci troviamo in presenza non solo di una proposta di rigetto integrale, ma anche di una proposta modificativa. Sarebbe stato opportuno che gli emendamenti fossero stati portati a conoscenza dei membri della Commissione con un po'

di anticipo, in quanto si tratta di emendamenti che alterano la proposta di legge che ci è venuta dal Senato. Sarebbe stato anche necessario che il gruppo degli « amici dei sordomuti » fosse informato ufficialmente, perchè coloro che sentono l'urgenza del problema, che hanno conferito con i rappresentanti di questi minorati, fossero presenti e potessero, con maggiore cognizione di quanto possiamo noi, prendere posizione, e aiutarci a capire ciò che per me è piuttosto difficile a comprendere.

Rendendomi perfettamente conto del carattere di urgenza di questa proposta di legge, ho per due volte richiesto che essa fosse messa all'ordine del giorno. Ora però faccio proposta di rinvio, per mettermi in condizione di giudicare della portata degli emendamenti proposti dal relatore, e anche del significato delle opinioni espresse dal collega onorevole Bima. Ho sentito dire che la federazione non ha funzionato, che sarebbe un duplicato dell'ente, e altre cose del genere. Ora, se non siamo informati di ciò che ha fatto la federazione, se non conosciamo quale sia il fondamento dell'affermazione che essa non ha funzionato, non si possono approvare o respingere a cuor leggero certi emendamenti e certe proposte. Cosa molto seria, perchè riguarda una categoria di minorati che hanno diritto di avere dallo Stato e dal Parlamento tutti gli aiuti che rispondano alle loro necessità. Chiedo quindi formalmente il rinvio della discussione.

LUCIFREDI. Ho sentito con stupefazione le osservazioni degli onorevoli Audisio e Turchi, osservazioni che mi sono parse strane soprattutto sotto il profilo procedurale. L'onorevole Audisio ha detto che non può esprimere il suo punto di vista se prima non gli diciamo se si può discutere o no, se discutiamo sul serio o abbiamo già un partito preso da cui non possiamo deflettere. Trovo ciò molto strano, perchè qui dentro ciascuno ha libertà di parola e di opinione, ed anche il nostro gruppo questa mattina ha dimostrate chiaramente questa libertà con le divergenti impostazioni degli onorevoli Conci e Bima. Non sono dunque opportuni discorsi del genere in questa sede, e tanto meno debbono venire da quella parte.

L'onorevole Turchi ha fatto delle osservazioni ancora più strane: chiede se abbiamo informato ufficialmente il gruppo degli «amici dei sordomuti »; ma egli sa che esiste un regolamento della Camera, e che tutte le attività degli organi parlamentari si svolgono secondo tale regolamento. Ora un'informazione ufficiale

non è consentita, in quanto il gruppo degli « amici dei sordomuti » non ha un riconoscimento ufficiale. Così già in materia di turismo, di reduci, di combattenti, ecc., per cui esistono altrettanti piccoli gruppi, abbiamo agito secondo questa norma.

Ugualmente strana è l'altra osservazione dell'onorevole Turchi che gli emendamenti avrebbero dovuto essere comunicati in precedenza. Sono oltre due anni che ci riuniamo, e questo non è stato mai fatto; non vedo perchè questa volta si sarebbe dovuto agire diversamente. Questo per quanto riguarda l'aspetto procedurale del problema.

Per quanto riguarda la parte sostanziale, dichiaro di non poter condividere le osservazioni, per mio conto eccessive, dell'onorevole Bima, e di aderire invece agli emendamenti dell'onorevole Conci. E a determinare questo mio atteggiamento, a parte le ragioni già espresse dalla onorevole Conci, valgono delle precise ragioni di ordine giuridico, che non dovrebbero consentire l'istituzione di questa federazione la quale, perfettamente logica e comprensibile nel clima del 1942, non è più ammissibile e comprensibile nel clima della nuova Costituzione. Allora c'era in ogni settore una organizzazione unitaria corrispondente al concetto dello stato totalitario; ora queste organizzazioni coatte non hanno più ragione di esistere, perché è subentrato il principio dello stato democratico e della libertà di associazione. Perché lo Stato deve intervenire riconoscendo per legge la Federazione dei sordomuti, e attribuendo a questa la rappresentanza di tutti, come se vi fosssero degli scopi pubblici unitari da perseguire? Questo concetto era alla base del sindacalismo fascista, e il costituente se ne è notevolmente allontanato. La rappresentanza unitaria da parte di un unico organismo creato dallo Stato, anche di coloro che di esso non vogliono far parte, è un principio incompatibile con la Costituzione e con le esigenze del sistema democratico. Gli istituti, che sentono il desiderio di federarsi, daranno vita a una libera federazione - o a più se lo desiderano - e potranno anche ottenere il riconoscimento come ente morale.

TOZZI CONDIVI. Condivido pienamente quanto ha detto l'onorevole Lucifredi. Per la regolarità procedurale, devo rispondere all'onorevole Audisio che, se abbiamo ricevuto la lettera dell'11 luglio, abbiamo anche ricevuto quella del 6 luglio, in cui, dopo essere riportata la storia delle discussioni svoltesi, si parlava degli emendamenti proposti dalla relatrice, e si diceva che, per l'ipotesi che la

maggioranza si fosse trovata d'accordo con le proposte della relatrice, veniva allegata copia del progetto come avrebbe dovuto essere approvato, stralciando la parte della federazione.

Quindi non è esatto che il gruppo parlamentare degli «amici dei sordomuti» e e l'ente nazionale non siano stati al corrente delle proposte della relatrice, le quali perciò oggi vengono discusse con piena cognizione di causa. Io chiedo perciò senz'altro che venga respinta la proposta di rinvio dell'onorevole Turchi.

AMADEO. Sulla questione procedurale non mi soffermo, perché ritengo sia necessario giungere al'più presto all'approvazione della proposta di legge, essendo questa la volontà espressaci dagli interessati. Osservo piuttosto che le considerazioni espresse dall'onorevole Conci e dall'onorevole Lucifredi, quantunque persuasive, mi lasciano una certa perplessità. Esse sono così ovvie e così aderenti allo spirito democratico, che mi sembra impossibile che non si siano affacciate dinanzi ai colleghi senatori, tanto più che la proposta di legge è stata presentata da senatori di tutti o quasi tutti i gruppi parlamentari, ed .è stata approvata all'unanimità. Non posso ammettere che gli onorevoli senatori non abbiano fatto anche essi considerazioni di tal genere.

D'altra parte ritengo che si farebbe opera veramente meritoria licenziando al più presto possibile questa proposta di legge che, essendo già passata al vaglio dell'altro ramo del Parlamento, dà per ciò stesso una certa garanzia. In via principale sarei perciò d'avviso di accettare la proposta così come ci viene dal Senato. Ove questa tesi principale dovesse cadere, mi riservo di intervenire in merito agli emendamenti proposti dalla relatrice.

SAMPIETRO UMBERTO. Per chiarire alcuni rilievi fatti dall'onorevole Turchi, richiamo una lettera dell'onorevole Saggin, in data 20 giugno, il quale scriveva di aver saputo dai dirigenti dell'Ente che erano d'accordo circa l'eliminazione dalla proposta di legge della costituzione della federazione purché si sollecitasse la definitiva approvazione in sede legislativa della parte relativa all'Ente nazionale sordomuti, salvaguardando la capacità giuridica dei sordomuti, universalmente riconosciuta. Pregava di voler provvedere con comprensione per l'approvazione in sede legislativa del progetto, come formulato dal gruppo parlamentare degli «amici dei sordomuti», per quanto riguarda l'Entenazionale sordomuti.

Preciso che alle riunioni è intervenuto tutto il consiglio dell'Ente sordomuti, di modo che le discussioni sono state precise e chiare.

Per chiarire il dubbio dell'onorevole Amadeo, bisogna tener presente che il Senato forse è incorso in un errore. I senatori di tutti i gruppi, da Terracini a Sacco, sono stati sollecitati dai gruppi parlamentari degli « amici dei sordomuti », ed essi si sono limitati a prendere la legge del 1942, cercando di renderla attiva e pratica, perché essa, in mancanza del regolamento relativo, non aveva avuto più nessuno sviluppo. Non si sono preoccupati di domandare che cosa ne pensassero in proposito i dirigenti degli istituti sordomuti, sia governativi, sia privati, o per lo meno è stata sentita solo una parte degli interessati.

, lo infatti accedo alle osservazioni dell'onorevole Bima, che cioè dovrebbero essere le parti interessate a chiedere liberamente l'istituzione di questi enti morali. Ma siccome questo ente c'è e tutti gli amici dei sordomuti chiedono che continui a funzionare, ecco perchè si vuole dare loro questo ente per legge.

D'altra parte, solo il 31 gennaio 1950 la prefettura di Bologna trasmise al Ministero degli interni, Direzione generale dell'assistenza pubblica, un regolamento-statuto della Federazione libera italiana degli istituti dei sordomuti, dove tra l'altro si dice che la Federazione è formata da tutti gli enti che vorranno aderirvi. La durata della Federazione è fissata in 10 anni. Ora, essendo ciò avvenuto nel gennaio 1950, ed essendosi gli istituti riuniti nel novembre 1949, il Senato non ne era a conoscenza.

Il sottoscritto è intervenuto sia presso la relatrice Conci, sia presso l'Ente dei sordomuti, sia presso gli istituti, sia presso i gruppi degli « amici dei sordomuti » al Senato e alla Camera, per precisare che, mentre la questione era stata chiarita per quel che riguardava l'ente, non era altrettanto chiara per quel che riguardava la federazione; cosicchè la parte relativa a quest'ultima, in omaggio alla libertà degli uni e degli altri, doveva essere stralciata.

Perchè stralcio e non rinvio? Perchè, in base alla stessa legge, è previsto un intervento del Ministero degli interni con un'assegnazione di 24 milioni, divisi in due esercizi. Se il progetto di legge venisse rinviato, non faremmo l'interesse dell'ente, ma gli arrecheremmo un pregiudizio economico. Noi siamo d'accordo sull'istituzione di questo ente, e

sulla sua attività, tanto che gli assegniamo una determinata somma. È necessario quindi che affrettiamo la soluzione di questo problema, affrettando il voto della legge, con lo stralcio della parte riguardante la federazione. In omaggio ai principî di libertà richiamati anche dall'onorevole Audisio, abbiamo appreso la volontà favorevole dei sordomuti per l'ente, mentre abbiamo appreso quella contraria ad una federazione istituita per legge. Per questi motivi il sottoscritto è d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Conci, che riscuotono l'adesione degli stessi interessati sordomuti, mentre invita l'onorevole Bima, se ha inteso fare una proposta, a ritirarla.

RUSSO CARLO. Sono d'accordo con l'onorevole Conci e con l'onorevole Lucifredi.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Amadeo, rilevo che la discussione avvenuta nella Commissione del Senato ebbe come punto di partenza la legge del 12 maggio 1942, della quale vennero integralmente riportati gli articoli con opportune modifiche; legge che riconosce l'ente e la federazione, dando loro un carattere di enti morali di diritto pubblico, con tutte le conseguenze di ordine giuridico che ne derivano.

Dato il punto di partenza, è rimasta ferma auche la parte relativa alla federazione.

Rilevo come occorra tenere ben distinti questi due aspetti del problema: l'ente è voluto dalla collettività e ritengo che sia necessario approvare la parte della proposta di legge che si riferisce alla costituzione dell'ente, proprio per lo scopo dell'assistenza che riteniamo essenziale; invece il problema della federazione non è un problema che interessa direttamente i sordomuti, ma riguarda invece gli istituti, quindi questa manifestazione di volontà non può essere fatta da parte dei sordomuti, ma da parte degli istituti.

Per quanto si riferisce alla proposta di rinvio dell'onorevole Turchi, vorrei pregarlo di ritirarla. Penso che potremmo approvare oggi la parte relativa alla costituzione dell'ente, anche in relazione all'articolo 8 richiamato dall'onorevole Sampietro, quello dei contributi, per impedire che questo ente sia costretto a chiedere prestiti, gravandosi degli interessi passivi. Per quanto si riferisce invece alla costituzione della federazione, potremmo fare un voto al Ministero degli interni perchè, qualora gli istituti lo domandino, questa richiesta sia accolta con la maggiore benevolenza, attraverso la procedura prevista dalla legge, per l'erezione in ente morale.

VIGORELLI. Sono d'accordo con la relatrice in questo senso: che si crei una buona

volta un ente che si occupi in modo esclusivo di questa materia. A me, però, per essere contrario a questo progetto di legge, basta la lettera dell'articolo 4, il quale stabilisce le diverse vigilanze e controlli. Siamo cioè nel solito metodo che imperversa in tutta la materia assistenziale, dei diversi enti e ministeri che si occupano della stessa materia in modo scoordinato.

Per stralciare la parte relativa alla federazione, vorrei avere una cognizione migliore della materia, cognizione che oggi mi manca. Sotto questo profilo mi associerei alla domanda di rinvio dell'onorevole Turchi, chiedendo che venga rifissata la discussione per un prossimo giorno, in modo da poter varare questo progetto di legge con una cognizione più specifica dell'argomento, e potere introdurre quegli emendamenti che oggi non siamo ancora in grado di esaminare né di approvare.

AUDISIO. A proposito della lettera citata dell'11 luglio, voglio far presente che questo documento, presentato a tutti i dicasteri competenti, porta la firma dei rappresentanti di tutti gli istituti interessati, ivi compresi quelli che oggi sollevano delle eccezioni. Nella lettera si legge che (a parte ogni altra considerazione democratica, per cui è già chiara la volontà della maggioranza degli istituti di aderire alla federazione voluta dalla legge del 1942, riconfermata dal progetto in oggetto) è necessario tener conto in particolar modo della esigenza sentita e condivisa anche dallo stesso Ministero della pubblica istruzione, di costituire la federazione voluta dalla legge, che da sola può rispondere al benessere della collettività degli istituti ai fini del miglioramento didattico, dell'unificazione dei metodi di insegnamento, ecc.

Detto questo, che ha un valore molto significativo, voglio far rilevare ai colleghi che hanno citato la lettera del 6 luglio che, se è vero che in questa si parla di uno stralcio della federazione, esiste però l'inciso « malgrado quanto sopra esposto». Che cosa vuol dire questo « malgrado ? » Che se non può essere approvata la legge quale è stata proposta dalla Commissione del Senato, almeno sia approvata con lo stralcio. Non è altro, quindi, che una subordinata. Ora io domando: quali sono gli istituti che prima erano d'accordo e ora non lo sono più? Quali fatti nuovi sono intervenuti per modificare la situazione? Gli avvocati fanno dei discorsi abili, ma noi vogliamo essere persuasi sostanzialmente.

SAMPIETRO UMBERTO. Preciso un dato di fatto. Il 13 novembre 1949 è stata costituita la libera federazione italiana degli

istituti dei sordomuti e lo statuto è stato trasmesso a mezzo della prefettura, dopo l'approvazione della commissione provinciale di assistenza e beneficenza della provincia di Bologna nella sedúta del dicembre 1949, al Ministero degli interni il 31 gennaio. È appunto questo il fatto nuovo; non vi sono armeggii di sorta ed è un fatto che non poteva essere cognito quando avvenne la deliberazione del Senato. Oggi che c'è la possibilità di chiarire i propri concetti, tutti questi istituti si sono riuniti fondando la libera federazione, alla quale, una volta ratificata dal Ministero degli interni, gli altri istituti saranno liberi di aderire o no. Ricordo che quando questa federazione fu costituita a Bologna nel novembre del 1949, aderirono e deliberarono lo statuto ben 17 comuni tra i maggiori d'Italia.

LUCIFREDI. Per rispondere all'onorevole Audisio, faccio presente che il richiamo dell'onorevole Tozzi Condivi alla lettera del 6 luglio non voleva dire che tutti gli istituti fossero d'accordo, ma soltanto non essere esatto quello che aveva rilevato l'onorevole Turchi, che cioè gli emendamenti non fossero conosciuti.

A me sembra, indipendentemente da questo, che il punto base da tener presente – e qui non c'entrano funambulismi di avvocati, ma solo ragioni obiettive molto semplici – è la differenza sostanziale tra una federazione costituita per legge e una federazione che sgorga dall'autonoma volontà di coloro che vogliono federarsi.

Devo poi richiamare l'attenzione dei colleghi dell'opposizione su questo punto, sul quale forse non hanno sufficientemente meditato. Nell'articolo 4, parlandosi dell'ente e della federazione, si dice anche in relazione alla federazione che il Ministero dovrà proporre un regolamento da enianarsi dal Presidente della Repubblica, col quale regolamento sarà provveduto a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della federazione. In altri termini, attraverso questo progetto di legge si crea una federazione per legge e per questa federazione si stabilisce che vi sarà uno statuto approvato con decreto del Ministero della pubblica istruzione. Sicchè questa federazione, che per il significato della parola indica un legame trà istituti soci, è regolata non dalla volontà degli istituti soci, ma da un regolamento disposto dal Ministero.

Io ora domando ai colleghi dell'opposizione se non ritengano invece logico e normale che gli istituti che vivono in un regime democratico, garantito dalla Costituzione, debbano avere la libera volontà di federarsi

e di darsi essi stessi una regola e una disciplina. A questo scopo infatti essi si sono riuniti e hanno presentato uno statuto-regolamento.

Anche se fossero soltanto pochi che hanno fatto questo, perchè dobbiamo negare ad essi questo diritto?

LOMBARDI RUGGERO. Qui siamo in sede legislativa, ossia dobbiamo vedere se la proposta presentata dal Senato di una federazione degli istituti sia da approvare come legge. Si è parlato dell'antidemocraticità della istituzione della federazione. Ma io aggiungo che dal punto di vista politico dobbiamo favorire tutte le autonomie, decentrando il più possibile. A questo compito la prima Commissione ha sempre assolto, p'erché ha votato anche la legge per il decentramento regionale.

Ora, in questo caso, dovremmo riunire in una federazione gli istituti dei sordomuti, col risultato che la federazione comincerà a svolgere un'organizzazione centralistica, modificando tutte quelle che sono le iniziative locali, che servono con poco denaro a dare molta resa, che servono a trovare tutti i sistemi per ottenere dei lasciti necessari ad integrare le proprie finanze. Quando avremo fatto una federazione obbligatoria, avremo modificato tutta l'organizzazione locale che dà i suoi notevoli beneficî.

Per queste ragioni sono d'accordo con l'onorevole Conci.

LACONI. La federazione imposta dall'alto sarebbe una cosa assurda, se ci trovassimo di fronte ad una associazione libera
composta dai diretti interessati. Altra cosa
invece è la federazione così come è concepita
dal disegno di legge. Non è una federazione
di associazioni autonome, che si uniscono
democraticamente, ma una federazione di
istituti, che hanno una figura particolare, che
sono degli enti morali costituiti con particolari consigli di amministrazione, sottoposti
al controllo dello Stato. Non riesco quindi
a comprendere in che cosa qui consista il
rispetto della democrazia.

In sostanza, questo disegno di legge vuole rappresentare un passo avanti: alle iniziative individuali, al semplice concetto della beneficenza per iniziative locali o di gruppi o di benefattori, si sostituisce un intervento sempre più radicale dello Stato e il riconoscimento da parte dello Stato delle sue funzioni e dei suoi doveri. Questo corrisponde profondamente allo spirito democratico e a quello della Costituzione.

Oggi abbiamo una serie di istituzioni che tirano avanti alla meglio, risolvendo alla meglio i loro problemi locali. È tempo che lo Stato riconosca in tutto questo un suo dovere specifico e profondo e intervenga, salvando quel tanto di utile che c'è nelle iniziative particolari di questi enti, ma dando un indirizzo unico agli enti stessi e riconoscendo il proprio dovere e il proprio compito.

Io affermo che sarebbe auspicabile che ad un certo momento giungessimo alla statizzazione completa di questa materia e che lo Stato avesse il dovere proprio di procedere attraverso istituti suoi alla rieducazione di questi minorati.

Il progetto, come dicevo, vuol essere un passo avanti verso questa mèta, e rientra nei concetti democratici dei doveri dello Stato verso i cittadini minorati dalla natura.

In questo senso risponde ad un concetto democratico la costituzione di una associazione di istituti, che non sono affatto organizzazioni democratiche, ma sono enti creati da diverse iniziative, che si reggono ciascuno per proprio conto.

Perché siamo contrari alla costituzione di una federazione distinta? Perché in guesta federazione distinta non vengono rappresentate correnti diverse di sordomuti? Ouesto concetto della libertà di associazione noi lo accettiamo nel campo sindacale; ma qui si tratterebbe di favorire delle cricche di dirigenti degli istituti sordomuti, che potrebbero volersi raggruppare in modo diverso; o, tanto peggio, che potrebbero tentare di porre lo Stato dinanzi a due aggruppamenti con fisonomia politica distinta; cosicché un governo di parte che avesse interesse a seguire una determinata politica, potrebbe preferire un determinato aggruppamento piuttosto che un altro.

Non dico che questa sia l'intenzione che sta al fondo di questa questione, ma dico che obbiettivamente ci troviamo dinanzi a questa situazione: che lo Stato deve sempre maggiormente riconoscere i propri compiti e le proprie funzioni e i propri doveri nei confronti di questa categoria. Lo Stato deve intervenire a dare unità alle diverse iniziative riconoscendo il proprio compito e facendo propri, per quanto possibile, questi strumenti.

Questo disegno di legge si inserisce in un progetto che tende a fornire allo Stato gli strumenti unitari che gli sono necessari. È un riconoscimento sempre più ampio dei doverì dello Stato, che deve essere accettato nello spirito democratico e deve essere approvato da tutti quelli che vogliono che lo Stato eserciti questa funzione.

LUCIFREDI. La maggior partè di questi istituti non sono istituti statali, e nella Costituzione, che ella ha approvato, onorevole Laconi, è detto che l'assistenza privata è libera.

LACONI. Ma questi istituti chiedono denari allo Stato?

LUCIFREDI. Questo è un altro problema, che sorge anche in tanti altri settori.

VIGORELLI. Io ritengo che lo Stato abbia sempre il dovere di intervenire in favore dei cittadini più bisognosi. E non avrei difficoltà ad aderire al progetto di legge, se non temessi che la presenza di due enti accresca la confusione. Credo che un breve rinvio ci consentirà di chiarire le nostre idee e di predisporre una serie di conclusioni che valgano ad ovviare l'inconveniente. Qui rischiamo di portare la politica in un campo dove non c'è ragione che entri. Se ammettiamo delle federazioni distinte ed opposte, ispirate a criteri politici, veramente facciamo il male e non il bene della categoria.

Insisto quindi nella proposta di rinvio. CONCI ELISABETTA, Relatore. Faccio osservare all'onorevole Vigorelli che la proposta di rinvio è proprio contraria al desiderio dei sordomuti, in cui favore vogliamo fare questa legge. Nella riunione tenuta qualche giorno fa dal gruppo degli «amici dei sordomuti», si è svolta un'ampia discussione e tutti siamo stati d'accordo su un punto: l'urgenza assoluta, anche in considerazione della erogazione dei 24 milioni per parte dello Stato, che, col rinvio, andrebbero almeno in parte perduti.

D'altra parte io non mi sento di ledere un principio democratico e costituzionale, creando una federazione, quando sappiamo che parte di questi enti che dovrebbero essere coattivamente federati non sono d'accordo.

Quando all'osservazione dell'onorevole Vigorelli, che la Commissione non fosse preparata, mi pare che questa discussione ha dimostra to proprio il contrario. Ad ogni modo, io, come relatrice, e l'onorevole Sampietro, che mi ha tanto assistito in questo campo, da mesi stiamo studiando l'argomento discutendolo con gli interessati, che sono i sordomuti, e con i rappresentanti degli istituti, che dovrebbero essere i federati.

Ella, onorevole Vigorelli, ritiene che gli emendamenti richiedano uno studio più approfondito. Ma l'emendamento, sostanzialmente, è uno solo, quello cioè soppressivo della parte che riguarda la federazione. Si tratterebbe perciò di approvare intanto la parte che riguarda l'ente, il quale rappresenta la collettività dei sordomuti, parte che è giusto approvare proprio per il riconoscimento degli interessi di questa categoria. In questo possiamo essere tutti d'accordo, specialmente in considerazione dell'urgenza, lasciando liberi gli istituti di provvedere come vogliono in altre eventuali forme associative.

Sono perciò contraria alla proposta di rinvio dell'onorevole Turchi, perché è contraria agli interessi dei sordomuti e alla volontà espressa in quella riunione tenuta dal gruppo parlamentare degli «amici dei sordomuti». Faccio rilevare che l'urgenza è tanto maggiore in quanto, non sentendomi io di approvare il progetto di legge così come è, esso dovrà tornare ancora al Senato.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sulla materia del rinvio, non dovrei neppure pronunciarmi; tuttavia debbo osservare che, per i contatti avuti con i sordomuti, mi rendo conto della necessità di evitare un rinvio, anche perché rischieremo che la proposta di legge non torni più per quest'anno davanti al Senato, e i sordomuti perderebbero almeno in parte i beneficî finanziari previsti dall'articolo 8.

Quanto alla questione sostanziale, il Governo, che è partito dalla legge del 1942, senza porsi il problema se la federazione dovesse esserci o no, si rimette alle decisioni della Commissione.

TURCHI. Ho già detto che facevo la mia proposta di rinvio con molta perplessità, perché è a mia conoscenza l'urgenza del problema. La mia proposta è stata originata dal fatto di trovarmi improvvisamente di fronte a degli emendamenti, mentre credevo che il disegno di legge avrebbe trovato il consenso anche qui di tutti i gruppi.

Debbo dichiarare che, secondo me, gli argomenti che sono stati portati non hanno spostato affatto la situazione che esisteva all'inizio della discussione. L'onorevole Sampietro, per esempio, ha detto che quando la proposta di legge fu presentata, si ignorava che vi fosse una federazione libera, per cui si credeva che non vi fosse altro da fare che tornare alla legge del 1942; iò osservo all'onorevole Sampietro che invece in questa lettera dell'11 luglio sono riaffermate le esigenze non solo per la costituzione dell'ente ma anche della federazione.

Ad ogni modo le due cose possono anche separarsi e nulla impedisce che la federazione, pur stralciata dal disegno di legge, possa essere in seguito riproposta. Pertanto non insisto nella proposta di rinvio, pur non dichiarandomi convinto delle osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

#### ART. 1.

« Sono istituiti e riconosciuti come Enti morali, con sede in Roma, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e la Federazione nazionale degli istituti di educazione ed istruzione dei sordomuti ».

Il relatore propone di sopprimere la parte dell'articolo relativa alla Federazione.

Pongo pertanto in votazione l'articolo nel seguente testo proposto dal relatore:

«È istituito e riconosciuto come ente morale, con sede in Roma, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

- · Segue l'articolo 2:
- « L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:
- 1º) preparare ed avviare i sordomuti alla vita sociale, mettendoli in grado di partecipare all'attività intellettuale e produttiva;
- 2º) preparare e completare la loro attività post-scolastica, l'attitudine e la capacità alle varie attività professionali;
- 3°) agevolare il loro collocamento al lavoro;
- 4º) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'articolo 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti od istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione senza fissare norme per la elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati od assistiti;
- 5º) collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonchè con gli enti e gli istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordomuti;
- 6º) promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti);

- 7º) promuovere il coordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a favore dei sordomuti ».
- Il relatore propone il seguente nuovo testo:
- « L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono i soci, e ha i seguenti fini:
- 1º) avviare i sordumuti alla vita sociale, aiutandoli a partecipare alla attività produttiva e intellettuale;
- 2º) sviluppare, nel periodo post-scolastico, la loro attitudine e capacità alle varie attività professionali;
- 3°) agevolare il loro collocamento al  $\gamma$  lavoro;
- 4°) rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'articolo 4, secondo comma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti od istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione'senza fissare norme per la elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati od assistiti:
- 5°) collaborare con le competenti amministrazioni dello Stato, nonchè con gli enti e gli istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordomuti:
- 6°) promuovere l'esercizio e il coordinamento di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti».

L'onorevole Conci ha facoltà di illustrare le modifiche proposte.

CONCI ELISABETTA, Relatore. Al n. 1 ho tolto la parola « preparare », perchè la preparazione non è e non può essere compito dell'ente. Nel n. 2 ho soppresso la parola « completare », perchè mi sembra una presunzione eccessiva.

Nel n. 4 ho sostituito « rappresentare », con « proteggere » per evitare questioni di natura giuridica. « Tutelare », poi, mi sembra una diminuzione della personalità del sordomuto e ho preferito « difendere ».

Ho soppresso inoltre il n. 7 della proposta del Senato e aggiunto al n. 6, dopo le parole « promuovere l'esercizio » quelle « e il coordinamento », coordinamento di cui si par-

lava in modo più ampio al n. 7. La soppressione del n. 7 mi è stata suggerita dalla considerazione che, avendo soppresso la federazione, occorre evitare qualsiasi interferenza.

VIGORELLI. Vorrei insistere perchè si lasciasse al n. 4 la parola «rappresentare». Siccome al primo comma è detto che l'ente è costituito dalla collettività dei sordomuti, è giusto che ne abbia anche la rappresentanza.

Io lascerei poi il n. 7 con una formula più appropriata, in quanto non basta promuovere il coordinamento, ma bisogna anche attuarlo.

Infine aggiungerei un comma relativo alla fornitura di apparecchi, compito questo che dovrebbe essere specifico dell'ente, così come fa l'Opera nazionale per i mutilati.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Non sono contraria all'articolo aggiuntivo, mentre insisto per la soppressione del n. 7.

TURCHI. Al n. 1 il relatore propone di sopprimere il verbo « preparare », perchè implicherebbe una attività scolastica che non compete invece all'ente. Mi pare fuori di posto però al n. 2 anche il verbo « sviluppare », perché lo « sviluppare » è una conseguenza della preparazione.

CONCI ELISABETTA, Relatore. Lo « sviluppare » si può intendere in un senso più vasto che non sia quello di preparare. Si può « sviluppare » anche con l'assistenza, mentre il « preparare » ha proprio un significato scolastico.

LUCIFREDI. Per le ragioni esposte sia dall'onorevole Turchi che dal relatore, io sarei contrario alla parola « preparare ». Per venire incontro all'onorevole Turchi, penso che si potrebbe dire al n. 2, anzichè « sviluppare....... la loro attitudine.... », come proposto nell'emendamento, in quest'altra dizione: « Agevolare nel periodo post-scolastico lo sviluppo delle loro attitudini e capacità alle varie attività professionali ».

Con il che si metterebbe in evidenza che questo ente deve fornire gli strumenti e tutti i mezzi che possono contribuire, nell'ambito delle diverse istituzioni, allo sviluppo delle attitudini dei ricoverati nell'istituto.

Per quanto si riferisce alle osservazioni dell'onorevole Vigorelli, io sarei favorevole al mantenimento della parola «rappresentare» al n. 4, come egli dice, purché s'intenda ben chiaramente che questa rappresentanza significa soltanto che nei confronti dello Stato i sordomuti sono rappresentati da questo ente; sicché, quando lo Stato vuol prendere dei provvedimenti di favore nei confronti dei sordomuti, li prende a favore di questo ente.

Non sarei invece d'accordo se con la parola « rappresentare » si volesse dire che questo ente si deve assumere la rappresentanza dei singoli sordumuti nelle singole questioni che in materia di famiglia, successorie, ecc. si possono presentare.

VIGORELLI. Questo non si può neppure pensare.

CONCI ELISABETTA, Relatore. Con i chiarimenti e nei limiti esposti dall'onorevole Lucifredi, accetto l'emendamento Vigorelli.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 2:

«L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono i soci ed ha i seguenti fini: »

## $(\dot{E} \ approvato).$

Pongo in votazione il numero 1º) nel testo proposto dal relatore:

« 1°) avviare i sordomuti alla vita sociale, autandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale; ».

#### (E approvato).

Pongo ai voti il numero 2º nella formulazione sostitutiva dell'onorevole Lucifredi:

« 2°) agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo delle loro attitudini e capacità alle varie attività professionali; ».

### (E approvato).

Pongo ai voti il n. 3º) che non subisce modificazioni:

« 3°) agevolare il loro collocamento al lavoro; ».

## (E[approvato).

ll numero 4°), con la reintegrazione della parola «rappresentare», accettata dal relatore, è così formulato:

« 4º) rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'articolo 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di Enti od Istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione senza fissare norme per la elezione diretta

dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati od assistiti; ».

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

Il numero 50) resta invariato:

«5º) collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonchè con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordomuti; ».

Lo pongo in votazione.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

Al n. 6°) abbiamo l'emendamento proposto dall'onorevole Vigorelli, in relazione anche al n. 7°).

CONCI ELISABETTA, Relatore. 10 sono contraria al mantenimento del n. 7, perchè il promuovere il coordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e bereficenza interferisco nella federazione degli istituti. Avendo soppresso la federazione da questo disegno di legge, insisto per la soppressione del n. 70).

VIGORELLI. È strano che ci si preoccupi di interferire in una federazione, che in questo momento non accogliamo.

CONCI ELISABETTA, Relatore. Intendo non la federazione, ma gli istituti.

VIGORELLI. Se sono istituti pubblici, non c'è ragione che operino in modo scoordinato tra loro. La frase del progetto di legge venuto dal Senato: « Promuovere il coordinamento dele istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a favore dei sordomuti », significa dare a queste istituzioni una unità di indirizzo, evitare che esse operino con finalità e aspirazioni differenti.

Si tratta di dare allo Stato la possibilità di intervenire per una assistenza pubblica fondata sul diritto dell'assistito, e non sul diritto della beneficenza.

LUCIFREDI. Vorrei far rilevare all'onorevole Vigorelli che il n. 7°, così come egli lo intende, è superfluo, perché esso è già compreso nel n. 5° dello stesso articolo 2. Esistono infatti già gli organi di tutela per questi istituti, stabiliti dalla legge del 1890. Ora, quando si dice che questo ente deve collaborare con le competenti aniministrazioni dello Stato che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e le attività dei sordomuti, evidentemente questa cooperazione si svolgerà nel modo migliore per promuovere il coordinamento di queste istituzioni. Altrimenti sembrerebbe con questo n. 7° che si volesse attribuire all'ente una funzione ordinaria di coor-

dinamento, che spetta invece all'amministrazione dello Stato.

VIGORELLI. Qui siamo in un grave errore. Quando si parla di collaborare con gli istituti ed enti che hanno per oggetto l'assistenza, ecc., si intende riferirsi a quegli enti che si sottraggono al controllo dello Stato, a quelli cioé che non sono pubblici. Io domando invece il coordinamento degli enti pubblici, coi quali è possibile la collaborazione ai sensi del n. 5º. Tra lo Stato e le altre attività assistenziali estranee allo Stato, è bene che esista quanto meno una collaborazione, mentre il coordinamento io lo domando per gli enti pubblici. E considero la funzione del coordinamento come una funzione essenziale di questo ente. Con ciò credo che possiamo superare anche la questione della federazione.

AUDISIO. Proporrei al relatore di riportare il testo integrale del progetto di legge per i punti 6 e 7, perchè si tratta di due cose completamente diverse l'una dall'altra.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il n. 6º.

«6°) promuovere l'esercizio e il coordinamento di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti».

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del n. 7º.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Abbiamo ancora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Vigorelli per quanto riguarda la fornitura di strumenti.

CONCI ELISABETTA, Relatore. E' una questione specifica, questa, che non si può mettere in mezzo a queste funzioni molto generali.

PRESIDENTE. Mi pare che il concetto sia già compreso al n. 1, dove si parla di « attività produttiva ».

SAMPIETRO UMBERTO. Voglio far presente che qui si tratta di sordomuti dalla nascita, per i quali non c'è nessun apparecchio che possa sopperire. Sarebbe del resto un aggravio troppo forte per l'ente.

PAGANELLI. Non possiamo fare un confronto tra questo settore e quello dei mutilati. A Firenze è stato sperimentato un apparecchio recentissimo per i sordomuti, che costa 450.000 lire, fatto venire da Washington. Disgraziatamente il risultato è negativo, perchè la membrana è distrutta. Metteremmo quindi nella legge una disposizione che, al-

meno allo stato attuale, non c'è possibilità di attuare.

NUMEROSO. Del resto la possibilità di fornire apparecchi potrebbe rientrare in tutte le finalità precedenti.

VIGORELLI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3 del progetto del Senato:

- « La Federazione nazionale degli istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti ha i seguenti fini:
- 1º) promuovere lo studio del problema della educazione dei minorati dell'udito e della favella, su basi scientifiche e pratiche;
- 2º) promuovere la diffusione dell'istruzione dei sordomuti, anche nel campo professionale;
- 3º) promuovere ed agevolare lo studio e l'esecuzione di materiale didattico e di strumenti per l'istruzione dei sordomuti;
- 4º) promuovere il coordinamento delle istituzioni federate;
- 5º) promuovere, da parte dei competenti organi statali, provvedimenti in favore delle istituzioni scolastiche per sordomuti;
- 6º) collaborare con l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ai fini previsti nel precedente articolo 2 ».

'L'onorevole relatore ne propone la soppressione.

Pongo ai voti tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 4 del testo del Senato, che diviene articolo 3:

- « L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno che ne approva i bilanci.
- « La Federazione nazionale degli istituti per l'educazione e l'istruzione dei sordomuti è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che ne approva i bilanci.
- « Con regolamenti da adottarsi su proposta di ciascuno dei detti Ministeri, saranno stabilite le norme secondo le quali i Ministeri stessi esercitano, rispettivamente sull'Ente e sulla Federazione, detti poteri di vigilanza.
- « Con gli stessi regolamenti sarà provveduto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente e della Federazione.
- « Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale è elettivo fra i soci, quello della Federazione è elettivo fra i rappresentanti degli Istituti, secondo le disposizioni stabilite nei rispettivi regolamenti; a norma delle medesime disposizioni sono costituiti i rispettivi Collegi di revisori ».

Il relatore propone un nuovo testo, in cui si tiene conto della soppressione della Federazione.

L'articolo emendato dal relatore è così formulato:

- « L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno che ne approva i bilanci.
- « Con regolamento da adottarsi su proposta di detto Ministero, saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero dell'interno esercita sull'Ente i poteri di vigilanza.
- « Con lo stesso regolamento sarà provveduto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente.
- « Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale è elettivo fra i soci, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento dell'Ente; a norma delle medesime disposizioni è costituito il Consiglio dei revisori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, che diviene articolo 4, al quale non sono proposte modificazioni:

« Nulla è innovato nella organizzazione e nel funzionamento delle società, istituzioni ed opere a favore dei minorati nell'udito e nella favella comunque denominate e da chiunque fondate e gestite, siano o non giuridicamente riconosciute, che si propongono la protezione e l'assitenza dei detti minorati; l'Ente nazionale esercita nei loro confronti l'attività prevista da questa legge e dal regolamento, ferma restando la competenza degli organi di controllo e di tutela nei confronti delle pubbliche istituzioni di assistenza e di beneficenza per i sordomuti di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed alle leggi successive ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 che diviene articolo 5, pure nel testo approvato dal Senato:

- «L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti provvede alla propria attività:
- 1º) con la rendita delle attività patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni, disposti a favore dell'Ente;
- 2º) con i beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme o soppressioni di istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;
  - 3º) con le contribuzioni dei soci;

4º)·con le eventuali entrate straordinarie.

S'intendono fatte a favore dell'Ente le disposizioni testamentarie che siano espresse genericamente a favore dei sordomuti, senza destinazione specifica ovvero senza designazione di un ente o di un istituto beneficiario».

 $(\dot{E} \ a\bar{p}provato).$ 

Passiamo all'articolo 7:

- « La Federazione nazionale degli istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti provvede alla propria attività:
- 1º) con le rendite delle attività patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni, disposti a favore della Federazione;
- 2º) con i contributi delle istituzioni aventi per fine l'educazione e l'istruzione dei sordomuti nella misura che sarà annualmente determinata dal Ministero della pubblica istruzione;
- 3°) con i contributi degli istituti federati;
- 4º) con le eventuali entrate straordinarie ».

Il relatore ne propone la soppressione. Pongo ai voti tale proposta.

(È approvata).

L'articolo 8, per il quale non sono proposte modificazioni, e che diverrà articolo 6, è così formulato:

- « A carico del Ministero dell'interno, sui fondi stanziati per sussidiare gli istituti di pubblica beneficenza, è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo straordinario di lire 24 milioni, da erogarsi in due rate uguali nell'esercizio finanziario 1949–50 ed in quello successivo.
- « L'impiego di detta somma, destinata esclusivamente all'assistenza dei sordomuti, avrà luogo sulla base di un piano di erogazione che l'Ente sottoporrà all'approvazione preventiva del Ministero dell'interno ».

Lo pongo in votazione.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Pongo in votazione l'articolo 9, che diviene articolo 7.

«La legge 12 maggio 1942, n. 889, relativa alle norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è abrogata».

(È approvato).

PAGANELLI. Tenuto conto della particolare urgenza, proporrei che la legge andasse in vigore subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PRESIDENTE. Questa proposta può concretarsi in un articolo aggiuntivo, che diverrebbe l'articolo 8, così formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, della Repubblica».

Lo pongo in votazione.  $(\stackrel{'}{E} approvato)$ .

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge testé discussa.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta della proposta di legge del senatore Terracini ed altri:

« Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (1118):

## Hanno preso parte alla votazione:

(La Commissione approva).

Almirante, Amadeo, Angelucci Nicola, Audisio, Bima, Camposarcuno, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Corona Achille, De Michele, Donatini, Lombardi Colini Pia, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi, Melloni, Migliori, Molinaroli, Montelatici, Nasi, Negrari, Numeroso, Paganelli, Quintieri, Resta, Roselli, Rossi Paolo, Ricciardi, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Tupini, Turchi, Vigorelli.

La seduta termina alle 11,10.